

PRESIDENTE. A quest'articolo unico il Governo, d'accordo con la Commissione, propone la seguente aggiunta:

« Per la esecuzione della presente legge è data facoltà al Governo del Re di emettere mandati di anticipazione anche superiori alle lire 30 mila. La giustificazione dei pagamenti eseguiti sopra i mandati stessi potrà farsi a spese ultimate ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, *relatore*. La Giunta riconosce la ragionevolezza di questa aggiunta, e la raccomanda all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. D'accordo con la Commissione, si prega di approvare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questa aggiunta, proposta dal Governo d'accordo con la Commissione. Chi l'approva si compiacca di alzarsi.

(È approvata).

Fra breve sarà votato a scrutinio segreto questo articolo unico del disegno di legge, con l'aggiunta approvata.

### Terza lettura del titolo primo del disegno di legge n. 116: Disposizioni sulla pubblicità dei diritti immobiliari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la terza lettura del titolo primo del disegno di legge n. 116-B: « Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali, e per agevolare la formazione di piccole proprietà ».

Come la Camera sa, il regolamento stabilisce che nella terza lettura non possano essere discussi se non gli emendamenti che sono stati presentati ventiquattro ore prima. In omaggio a questa disposizione del regolamento, dò lettura degli emendamenti che furono presentati all'articolo 3.

GIANTURCO, *relatore*. Se permette, onorevole presidente, prima di passare all'articolo 3, vorrei pregarlo di correggere un errore che è incorso nell'articolo 2: là dove si dice: « nell'articolo 6 di questa legge » si deve dire: « nell'articolo 5 di questa legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Pala pro-

pone, come emendamento all'articolo 3, di sopprimere il primo comma dell'articolo medesimo.

L'onorevole Pala ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

PALA. Onorevoli colleghi... (*Conversazioni*). Io ho il ricordo di avere nei passati tempi parlato sopra un argomento di questo genere, e mi parve allora che parecchie delle ragioni che si portavano innanzi per spiegare la pratica opportunità della innovazione contenuta in questo articolo non avessero seria consistenza. Non mi sono rieduto. Io persisto a credere che la disposizione dell'articolo 3 non meriti l'approvazione della Camera. Sento dire da qualche collega: Ma lascia correre, perchè un progetto simile dovrà naufragare nell'altro ramo del Parlamento. Però francamente a me non pare che una simile considerazione possa avere il plauso della Camera, e che corrisponda alla somma dei doveri che sono a noi imposti dal mandato politico. Ma, lasciando da parte queste generalità, io mi limiterò a tre considerazioni sopra questo testo, il quale non è che una variante alle disposizioni ora vigenti in materia di successione.

Secondo me, il primo comma, che porta la necessità di atto pubblico o di scrittura privata per le divisioni ereditarie, sotto pena di nullità, non merita plauso soprattutto per la sua incongruenza con altra disposizione del disegno di legge. Perchè questa sanzione della divisione per atto pubblico o scrittura privata sotto pena di nullità? Non è certo per aver mezzo di trascrivere gli effetti giuridici ed economici del trapasso ereditario. Il rimedio è eccessivo, imperocchè vi è, ad esempio, la disposizione del numero 2 dell'articolo 5, per la quale il concetto della trascrizione e della pubblicità si accoppia al concetto della legge in ordine al trapasso. Vale a dire, quando vi è una successione intestata, questa produce per legge il suo effetto; la trascrizione posteriore non immuta il fatto giuridico e produce i suoi effetti senza necessità di imporre che del fatto della successione debba constare per atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità. Ora quello che si è fatto per la successione intestata, non comprendo come non si debba fare per la divisione ereditaria, e come si debba imporre a pena di nullità che questa risulti da atto pubblico o scrittura privata. Basta trascrivere una dichiarazione analoga a quella dell'articolo 5.